



COMUNE di CONSELVE

REGOLAMENTO

T.O.S.A.P.

Approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 30/3/2004 e successivamente modificato con deliberazione di C.C.
n. 28 del 24.3.2009

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI PER LA RICHIESTA, IL RILASCIO E LA REVOCA DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 OCCUPAZIONE DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO
- Art. 2 AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
- Art. 3 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
- Art. 4 CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
- Art. 5 OCCUPAZIONI D'URGENZA E CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI A SANATORIA
- Art. 6 FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
- Art. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- Art. 8 CAUZIONE
- Art. 9 DECADENZA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
- Art. 10 REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
- Art. 11 DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE
- Art. 12 RINNOVO
- Art. 13 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE
- Art. 14 OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO
- Art. 15 OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI ED APPRESTAMENTI PRECARI
- Art. 16 CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO E DI ALTRE ATTIVITA'

CAPO II MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 17 DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 18 OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- Art. 19 TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- Art. 20 OCCUPAZIONI PERMANENTI
- Art. 21 TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
- Art. 22 OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE
- Art. 23 DISTRIBUTORI CARBURANTE
- Art. 24 OCCUPAZIONI PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI
- Art. 25 AREE DESTINATE A PARCHEGGIO
- Art. 26 ESCLUSIONI DALLA TASSA
- Art. 27 ESENZIONI DALLA TASSA
- Art. 28 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
- Art. 29 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA
- Art. 30 SANZIONI E INTERESSI
- Art. 31 CONTENZIOSO
- Art. 32 GESTIONE DELLA TASSA
- Art. 33 ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

CAPO I
DISPOSIZIONI PER LA RICHIESTA, IL RILASCIO E LA REVOCA DI
AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

Art. 1 - OCCUPAZIONE DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

Sono soggette all'osservanza del presente regolamento tutte le occupazioni di "suolo pubblico" e "spazio pubblico" realizzate nell'ambito del territorio del Comune di Conselve, intese come i luoghi ed il suolo pubblico appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune ed inoltre quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituiti nei modi e termini di legge.

In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, oppure, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

Non sono soggette le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile.

Art. 2 - AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché, lo spazio ad esso sottostante o sovrastante, senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione o la concessione comunale, rilasciata su richiesta dell'interessato, ad eccezione dei casi previsti dal presente regolamento.

Art. 3 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE

I soggetti che intendono occupare tratti di suolo, sottosuolo, sovrasuolo pubblico nell'ambito del territorio, sia in forma temporanea che permanente con materiali o altro, serbatoi o impianti in genere o costruire opere con carattere stabile e non, devono presentare apposita istanza in carta legale all'Ufficio Protocollo del Comune indirizzandola all'ufficio competente.

Per le occupazioni temporanee la richiesta deve pervenire nei modi di cui sopra entro e non oltre 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione stessa, salvo quanto disposto dal successivo art. 5.

Per le occupazioni permanenti valgono i termini stabiliti dalle norme relative alla tipologia dell'occupazione.

Per le occupazioni realizzate nei mercati chiusi o aperti si osservano le norme contenute nei Regolamenti speciali.

In caso di trasmissione tramite ufficio Postale, la data del timbro è valida ai fini del termine iniziale per l'avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e relativo regolamento.

La domanda deve contenere:

- 1) le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- 2) l'esatta ubicazione e misura della porzione di suolo pubblico che si chiede di occupare;
- 3) l'oggetto dell'occupazione, la durata ed i motivi per cui si chiede la stessa nonché la descrizione dell'opera che eventualmente si intende eseguire con le modalità di uso.

Alla domanda, su richiesta dell'ufficio competente, deve essere allegata tutta la documentazione utile per l'esame della stessa (grafici, progetti, elaborati tecnici, disegni illustrativi dello stato di fatto con indicate le dimensioni dell'occupazione, e se necessario, dello stato futuro).

Le domande irregolarmente o insufficientemente documentate saranno considerate irricevibili, salvo che entro un termine di 7 giorni decorrenti dalla richiesta dell'ufficio competente, venga trasmessa la documentazione mancante.

La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza.

Costituisce tuttavia preferenza la richiesta dei titolari di negozio stesso per l'esposizione della loro merce ed a parità di condizioni i residenti nel Comune.

Art. 4 – CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Il rilascio della concessione/autorizzazione per le occupazioni permanenti è disciplinato dalle norme relative alla tipologia dell'occupazione.

La concessione/autorizzazione relativa alle occupazioni temporanee viene rilasciata dall'Ufficio Tributi con i termini e le modalità previste dal Regolamento Comunale di attuazione della L. 241/90, previa acquisizione dei pareri degli uffici comunali interessati (Ufficio Tecnico ed Ufficio Polizia Municipale).

Nell'istruttoria della domanda, gli uffici comunali in sede di parere devono tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, specie per quanto attiene alle richieste di occupazioni di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel codice della strada.

Il procedimento termina con il rilascio della autorizzazione o concessione di occupazione di suolo pubblico in carta legale.

L'atto amministrativo concessorio o autorizzativo di occupazione temporanea viene rilasciato dal Funzionario Responsabile della Tassa, salvo quanto disposto dal successivo art. 16, e deve contenere le modalità di occupazione, la durata della occupazione, l'oggetto e la superficie della stessa, il motivo e le condizioni di carattere generale o particolare, stabilite di volta in volta, a cui viene subordinato lo stesso.

La concessione/autorizzazione viene sempre rilasciata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi allo scadere della stessa;
- con l'obbligo di riparare a tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- con l'obbligo di costituire cauzione secondo quanto disposto al successivo art. 8;
- con l'obbligo di corrispondere il tributo dovuto;
- con riserva del Comune di poter revocare o modificare la stessa quando si verificano nuove condizioni che non possano permettere la prosecuzione dell'occupazione così come concessa.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

L'atto di concessione/autorizzazione non implica da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e sotto la sua responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte dalla legge (commerciali, di pubblica sicurezza, edilizie, sanitarie, ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.

Art. 5 – OCCUPAZIONI D'URGENZA E CONCESSIONI /AUTORIZZAZIONI A SANATORIA

Fatte salve le disposizioni contenute in regolamenti speciali, per far fronte a particolari situazioni di urgenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione/autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico Comunale, anche verbalmente.

Tali uffici provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza; in caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge nonché quelle previste nel presente regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione è fatta salva l'osservanza delle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione con l'obbligo a

carico dell'occupante di non creare situazioni pregiudizievoli di pericolo o intralcio alla circolazione stessa.

Nel caso la richiesta di occupazione temporanea di cui al precedente art. 3 pervenga al Comune in un termine inferiore a 30 giorni che non consenta all'Ufficio competente il completamento dell'istruttoria prima dell'inizio dell'occupazione, la concessione/autorizzazione viene rilasciata a sanatoria nel caso ciò sia dovuto a:

- obiettiva impossibilità alla tempestiva presentazione della richiesta da parte dell'occupante;
- obiettiva impossibilità all'acquisizione di tutti i pareri necessari.

In tal caso l'occupazione avverrà previa comunicazione, anche verbale, dell'interessato all'Ufficio di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 6 - FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

A) **Permanenti:** quelle a carattere stabile effettuate a seguito di rilascio di atto di concessione/autorizzazione, aventi durata non inferiore ad un (1) anno che comportano l'esistenza o meno di manufatti o impianti.

B) **Temporanee:** tutte quelle occupazioni di durata inferiore ad un (1) anno. Sono considerate temporanee anche le occupazioni che, previa proroga, si protraggono oltre il termine originariamente consentito, e superiore ad un (1) anno.

E' esclusa la possibilità di un rinnovo tacito.

Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le concessioni/autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e può essere consentito il cambiamento di intestazione della concessione previa apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l'effettivo diritto.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione.

E' fatto obbligo al concessionario di non alterare o manomettere in alcun modo il suolo occupato, a meno che non abbia ottenuto esplicita autorizzazione ad eseguire lavori, di non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti, di mantenere ordine e pulizia sul suolo occupato ed inoltre ripristinare, a proprie spese, i manufatti deteriorati a seguito dell'occupazione stessa.

Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nella concessione/autorizzazione.

Art. 8 - CAUZIONE

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione stessa, l'Ufficio Tecnico Comunale, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

La stessa sarà svincolata previo eventuale sopralluogo tecnico per verificare lo stato dei luoghi e previa semplice dichiarazione del funzionario competente.

Art. 9 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Sono cause di decadenza della concessione/autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o chi per esso, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

- il mancato inizio dell'occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 30 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.

Art. 10 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

La concessione di occupazione/autorizzazione di suolo pubblico è sempre revocabile, da parte del Funzionario Responsabile, per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione/autorizzazione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, ad eccezione degli interessi e qualsiasi altra indennità.

La concessione/autorizzazione può essere sospesa, **senza indennizzo**, in occasione di manifestazioni e cerimonie tradizionali o per altro motivo di ordine pubblico, a causa di forza maggiore o nell'interesse della viabilità.

Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i quindici (15) giorni per le occupazioni permanenti o cinque (5) giorni per quelle temporanee, si darà luogo al rimborso dei tributi in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite.

Art. 11 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

L'Amministrazione può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 12 - RINNOVO

La concessione s'intende automaticamente scaduta al termine del periodo per cui fu autorizzata, salvo la facoltà dell'Amministrazione di rinnovarla a richiesta dell'interessato.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga della occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 13 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni effettuate senza il prescritto atto autorizzativo o concessorio o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni vigenti sia penali che civili, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta, salvo quanto disposto al precedente art. 5.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, comprese quelle di custodia.

Art. 14 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'Ufficio Tecnico rilascia apposito provvedimento con il quale detta le eventuali prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la quantità dei conduttori, ecc.

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, la concessione/autorizzazione comunale è rilasciata in conformità al Regolamento Edilizio comunale.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, la concessione/autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dei regolamenti comunali dell'Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ed Edilizio.

I cartelli e le insegne pubblicitarie sono soggette alla TOSAP per la parte sporgente su suolo pubblico.

La superficie soggetta è calcolata sulla proiezione al suolo del mezzo pubblicitario ed in ogni caso con arrotondamento al mq. superiore.

Art. 15 - OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI ED APPRESTAMENTI PRECARI

Le concessioni/autorizzazioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 16 – CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO E DI ALTRE ATTIVITA'

Le concessioni/autorizzazioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono disciplinate dal D. Lgs. n. 114/1998 e dalla legge regionale n. 10/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

La concessione/autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico su posteggio in occasione del mercato settimanale, dei mercati su posteggi isolati, del mercatino "delle cose d'altri tempi" e delle fiere, come individuati dal Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche, per l'esercizio dell'attività di commercio e per l'occupazione con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, viene rilasciata dall'Ufficio Commercio contestualmente all'autorizzazione per lo svolgimento di tali attività.

La concessione/autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'esercizio di attività espositiva durante il mercato settimanale e i mercati su posteggi isolati viene rilasciata unitamente da parte dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio Commercio.

La concessione/autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi e di chi esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, viene rilasciata dall'Ufficio Tributi, con onere a carico dell'utente, di munirsi delle licenze ed autorizzazioni prescritte dalla legge per l'esercizio delle suddette attività, così come disposto dal precedente art. 4 ultimo comma.

Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere la concessione/autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

CAPO II

MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 1, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, sia permanente che temporanea.

A tale scopo il territorio è classificato nelle seguenti 2 categorie:

- **Categoria prima** - Centro abitato (così come delimitato con apposita Deliberazione di Giunta Comunale);
- **Categoria seconda** – Rimanente territorio (fuori centro abitato).

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e dal presente regolamento.

Non si fa luogo a tassazione per le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato o al metro lineare.

Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate secondo quanto disposto dall'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Le concessioni/autorizzazioni per le occupazioni temporanee danno diritto al concessionario di occupare l'area assegnata per la durata concessa.

Nel caso il concessionario dimostri di non aver occupato il suolo pubblico nel periodo riportato nella concessione/autorizzazione e richieda, con istanza in carta semplice, di effettuare detta occupazione in un periodo successivo, non si provvede all'emissione di un nuovo atto, ma viene rilasciato dal Funzionario Responsabile della Tassa un provvedimento, in carta semplice, di rettifica dei termini di occupazione, previa acquisizione dei pareri degli uffici competenti.

Non costituisce titolo di preferenza l'aver occupato più volte di seguito il posto domandato.

Per le preferenze in caso di più richieste si rinvia a quanto precisato nel precedente art. 3.

Non è consentito occupare posto diverso da quello indicato nella concessione, se non dietro consenso dell'Amministrazione.

La concessione/autorizzazione non è richiesta per l'allestimento di strutture, fino a mq.10, finalizzate alla promozione di manifestazioni od iniziative a carattere politico, salvo comunque l'obbligo di comunicazione scritta da effettuarsi all'ufficio di Polizia Municipale almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o, in casi d'urgenza, almeno 24 ore prima.

Art. 19 – TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste al precedente art. 17, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di

tariffa. La tariffa oraria è pari a 1/24 della tariffa giornaliera; le frazioni di ora si computano come un'ora intera.

Le tariffe della II^a categoria sono ridotte nella misura del 30% rispetto a quelle della I^a categoria. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono così stabiliti:

Tempi di occupazione

Fino a 5 gg.	tariffa al 100%
dal 6° al 10° g.	tariffa al -5%
dall' 11° al 15° g.	tariffa al -10%
dal 16° al 30° g.	tariffa al -20%
dopo 30 gg.	tariffa al -50%

I giorni si intendono consecutivi, compresi i giorni festivi e prefestivi.

Misure di riferimento

Fino a 100 mq.	superficie intera
da 101 a 500 mq.	superficie all'80%
da 501 a 1.000 mq.	superficie al 50%
oltre 1.000 mq.	superficie al 10%

Il computo dei giorni è solo quello di effettivo esercizio. Non è pertanto computato il tempo per l'installazione e lo smontaggio delle strutture (tendoni, stands, giostre, ecc.).

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 50 per cento.

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.

Per le seguenti tipologie di occupazione si applicano le riduzioni nella misura stabilita dal D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni:

- occupazioni effettuate da parte di venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- occupazioni realizzate per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;
- occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni con le modalità previste dal successivo art. 28. Si intendono ricorrenti le occupazioni effettuate con una certa frequenza avendo riguardo ai criteri oggettivi riferiti sia all'evento che alla natura dell'attività esercitata dal titolare dell'occupazione (es.: spettacoli viaggianti, venditori ambulanti).

Per i venditori ambulanti in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di tipo A e per i produttori agricoli non precari, che partecipano al mercato settimanale, la tassa viene conteggiata per n. 52 giornate riferite all'intero anno e relativamente a n. 6 ore giornaliere di occupazione.

Nel caso di occupazione per frazione di anno, si conteggiano le giornate di mercato risultanti da calendario.

Per le occupazioni effettuate in forma precaria, durante i mercati e le fiere individuate dal vigente Piano Comunale per il Commercio su aree pubbliche, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli, viene presa a riferimento un'area convenzionale di mq. 25 conteggiando le giornate di

effettiva presenza per le quali si considerano 6 ore nel caso di occupazione per mezza giornata e 12 ore nel caso di occupazione per l'intera giornata.

Per le occupazioni effettuate durante il mercatino "delle cose d'altri tempi" viene presa a riferimento l'area convenzionale individuata con apposito regolamento comunale o con specifici provvedimenti dell'amministrazione comunale; vengono conteggiate le giornate di effettiva presenza considerando, per ogni giornata, 12 ore di occupazione.

Art. 20 – OCCUPAZIONI PERMANENTI

Le concessioni/autorizzazioni per occupazioni permanenti scadono alla data stabilita nella concessione/autorizzazione stessa e, se non indicata, al 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia la data di inizio dell'occupazione.

In quest'ultimo caso si rinnovano automaticamente qualora non intervenga formale disdetta, entro il 31 ottobre, precedente la scadenza.

Le concessioni per le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate con o senza impianti ed opere che possono menomare la buona conservazione delle strade, sono accompagnate da un apposito disciplinare contenente la modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

Art. 21 – TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Le tariffe della II^a categoria sono ridotte nella misura del 30% rispetto a quelle della I^a categoria.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi (acqua, gas, telefono, energia elettrica, ...) e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, trova applicazione l'art. 63, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n.446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22 - OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE

Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, quanto stabilito dall'art. 42 comma 2 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23 – DISTRIBUTORI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base a quanto stabilito, ogni anno, con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

La tassa è quantificata secondo quanto previsto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24 – OCCUPAZIONI PER IMPIANTI E L'ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base a quanto stabilito, ogni anno, con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

La tassa è quantificata secondo quanto previsto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25 – AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base della tariffa ordinaria aumentata o diminuita per tutte le categorie fino al 30 per cento.

L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

Art. 26 – ESCLUSIONI DALLA TASSA

Non sono assoggettate al pagamento della tassa:

- le occupazioni permanenti con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo pubblico, con effetto retroattivo anche per gli anni nei quali non sia stata applicata, ai sensi dell'art. 6-quater della Legge 29/11/1997 n. 410 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D. Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le occupazioni sui passi carrabili, con effetto retroattivo anche per gli anni nei quali non sia stata applicata, ai sensi dell'art. 3 comma 63 della Legge 28/12/1995 n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, con effetto retroattivo anche per gli anni nei quali non sia stata applicata, ai sensi dell'art. 3 comma 63 della Legge 28/12/1995 n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti ed allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, anche alle annualità pregresse, ai sensi dell'art. 47 comma 2-bis del D. Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le occupazioni di suolo pubblico effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq., ai sensi dell'art. 3 comma 67 della Legge 28/12/1995 n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni.

Giuste deliberazioni di C.C. n. 68 del 15/09/1995, esecutiva, e n. 33 del 02/04/1996, esecutiva, le coperture dei fossi o canali lungo le strade non danno luogo all'applicazione della tassa quando rappresentino un'opera che conformemente al giudizio che dovrà essere espresso all'uopo dall'Ufficio Tecnico Comunale sia da qualificarsi di pubblico interesse, essendo costruita per il vantaggio della collettività generalizzata. In particolare i tombinamenti, prospicienti le strade con larghezza della carreggiata inferiore a ml. 5,00, sono da considerarsi sempre di pubblico interesse. Tali tratti tombinati devono però essere privi di coltivazione, giardini o manufatti di qualsiasi tipo che limitino la circolazione stradale e la possibilità di scambio dei veicoli che s'incrociano.

Art. 27 - ESENZIONI DALLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui art. 49 del D. Lgs. 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, ed inoltre:

- a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività e ricorrenze civili e religiose;
- b) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché, non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- c) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- d) occupazioni realizzate dalle imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato o altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso;

- e) occupazioni realizzate per le manifestazioni patrocinate dal Comune;
- f) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- g) occupazioni per il commercio ambulante itinerante con sosta fino a 2 ore;
- h) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento e/o con autobotti per il riempimento di cisterne e lo spurgo di pozzi;
- i) ai sensi dell'art 2 comma 15 della Legge n. 350 del 24/12/2003, le occupazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della Legge 27/12/1997 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni ivi comprese quelle per interventi di bonifica dell'amianto.

Art. 28 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Con riferimento alla presentazione della denuncia e alle modalità di versamento, trova applicazione quanto disposto dall' art. 50 del D. Lgs. 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. Fa luogo della denuncia anche la presentazione dell'autorizzazione o concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

Qualora si verificano variazioni, la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento, a mezzo conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, su apposito modello approvato con Decreto del Ministro delle Finanze, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Per le occupazioni permanenti e temporanee, soggette alla presentazione di denuncia, l'obbligo della stessa è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione, in unica soluzione per tutto il periodo dell'occupazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione stessa.

Per le occupazioni di cui all'articolo 5, per le quali la concessione verrà rilasciata a sanatoria, il pagamento della tassa è da effettuarsi comunque prima dell'inizio dell'occupazione medesima.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, in unica soluzione, salvo quanto disposto dall'art. 50 comma 5-bis del D. Lgs. 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, con versamento da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Non si dà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento delle eventuali rate successive, qualora l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, salvo nel caso di cessazione dell'esercizio dell'attività, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione/concessione.

Per le occupazioni temporanee a carattere non ricorrente in occasione del mercato settimanale e per le occupazioni temporanee in occasione del mercatino "delle cose d'altri tempi" il pagamento della tassa è effettuato posticipatamente entro il mese di febbraio dell'anno successivo sulla base delle effettive presentate riscontrate nell'anno di riferimento.

Per le occupazioni effettuate in occasione delle fiere individuate nel vigente Piano Comunale per il Commercio su aree pubbliche, il pagamento della tassa può essere effettuato anche direttamente agli incaricati del Comune che rilasciano ricevuta da apposito bollettario.

Per le occupazioni di cui al precedente comma, nel caso siano dovute a favore del Comune somme ulteriori rispetto alla tassa, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione sia direttamente sia a mezzo conto corrente postale ordinario intestato al Comune stesso.

Non si fa luogo al versamento della tassa quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, risulta uguale o inferiore ad Euro 10,00 per le occupazioni permanenti e ad Euro 4,00 per le occupazioni temporanee.

Art. 29 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Non si fa luogo al rimborso della tassa quando l'importo, comprensivo di eventuali interessi, risulta uguale o inferiore ad Euro 10,00 per le occupazioni permanenti e ad Euro 4,00 per le occupazioni temporanee.

Art. 30 – SANZIONI E INTERESSI

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si rimanda all'art. 53 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle deliberazioni di C.C. n. 80 del 05/10/1998, esecutiva, e n. 23 del 17/02/2000, esecutiva.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, della L. 24/11/81 n° 689 e successive modificazioni e del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni.

Art. 31 – CONTENZIOSO

Contro gli atti di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 546 del 31/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni è ammesso ricorso alla Commissione Provinciale di Padova con le modalità ed i termini di cui al succitato D. Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32 – GESTIONE DELLA TASSA

Al controllo dell'esatta applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un Funzionario Responsabile designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione, ma in ogni caso con effetto dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni.

Contestualmente si intende abrogato il Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 05/03/94 e le successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme, ad eccezione di quelle previste nei vigenti regolamenti speciali.

Le tariffe della tassa sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo, salvo quanto disposto dall'art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora non modificate entro il termine suddetto si intendono prorogate quelle dell'anno precedente.

